



L'insostenibile leggerezza del legislatore nella deprocedibilizzazione dei delitti contro l'incolumità individuale

C

ome noto, l'art. 1 c. 15 L. 27/9/2021 n. 134 ha conferito delega al Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando il ventaglio delle ipotesi di reati procedibili a querela.

L'obiettivo è quello di realizzare una sorta di depenalizzazione di fatto, in grado di rappresentare una forma di *désescalade* nell'ambito del sistema penale, che favorisce l'affievolimento della reazione dell'ordinamento subordinando l'interesse pubblico alla punizione alla valutazione positiva dell'interesse privato.

Ne deriva il conseguimento di un duplice risultato: da un lato, evitare che l'azione penale venga iniziata o proseguita senza, o addirittura contro, la volontà del titolare dell'interesse giuridico; dall'altro, conseguire, secondo le finalità proprie di tutta la legge, gli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale".

In attuazione della delega, l'art. 2 c. 2 D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 - in vigore dal 30/12/2022, a seguito del D.L. 31/10/2022 n. 162, convertito con modifiche nella L. 30/12/2022 n. 199 - ha proceduto alla deprocedibilizzazione, parziale, dei delitti di lesione personale, di cui all'art. 582 c.p., e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all'art. 590-*bis* c.p.

La formulazione delle modifiche, tuttavia, reca con sé una serie di dubbi sui quali sembra opportuno soffermarsi.

Sulle lesioni stradali

Con sentenza 4-25/11/2020 n. 248, il Giudice delle leggi - nel dichiarare inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 10/4/2018 n. 36, per eccesso di delega *in minus* rispetto alla L. 23/6/2017 n. 103 - ha sottolineato come non possa negarsi «che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-*bis* cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa», al contempo sollecitando il legislatore a «una complessiva rimediazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-*bis* cod. pen.».

Così l'art. 1 c. 15 lett. a) della delega, recependo il monito della Consulta, ha richiesto di *prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale*.

Conseguentemente, l'art. 2 c. 1 lett. c) del decreto, ha introdotto nell'art. 590-bis un comma 9 che rende il delitto ***punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo***.

Ne deriva che diventa procedibile a querela l'ipotesi recata dal comma 1, *chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime*.

mentre le ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, espressamente qualificate come circostanze aggravanti dall'art. 590-quater cod. pen., rimangono procedibili d'ufficio.

Se è pur vero che la cornice empirico-criminologica di questi reati affonda le sue radici in quei conflitti interindividuali in cui ha un ruolo privilegiato l'indennizzo, più che la pena, si evidenzia che il sistema consente la "privatizzazione" del conflitto penalistico anche in caso di:

- attraversamento di un'intersezione violando l'obbligo di dare la precedenza (art. 145 C.d.S.), addirittura bucando lo stop;
 - circolazione controsenso (art. 6 cc. 4 lett. b) e 14 e art. 7 cc. 1 e 14 C.d.S.);
 - mancata fermata quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali (art. 191 c. 1 C.d.S.);
 - guida con telefonino, di cui all'art. 173 C.d.S.;
 - guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico da 0,51 a 0,8 g/l, di cui all'art. 186 c. 2 lett. a) C.d.S.
- Rientra nella procedibilità a querela anche l'ipotesi attenuata prevista dal comma 7, che prevede la diminuzione di pena fino alla metà, qualora l'evento - secondo un rapporto di causalità materiale affievolita - "non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole".

La procedibilità a querela, in assenza di aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dal comma 8, per il quale si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, entro la soglia massima di pena non superiore a 7 anni. Si tratta di un'ipotesi speciale di concorso formale di reati connotata, in deroga al sistema del cumulo materiale e giuridico di cui agli artt. 71 e ss. cod. pen., dall'unificazione *quoad poenam* dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

Il problema che si pone, invece, è quello di comprendere se, stante il limite alla procedibilità in caso di concorso delle sole aggravanti previste dall'art. 590-

bis c.p., il configurarsi della circostanza a efficacia speciale di cui all'art. 590-ter c.p. - che comporta un aumento di pena da 1/3 a 2/3, e comunque non inferiore a 3 anni - per il caso in cui il conducente si dia (dolosamente) alla fuga - in modo da impedire l'accertamento della propria identità e la ricostruzione della dinamica del sinistro - consenta, in nome del principio di tassatività, di mantenere la "privatizzazione" del conflitto penalistico.

In tal senso si è pronunciato il Ministero dell'Interno, parte della dottrina, nonché qualche direttiva di alcune procure della Repubblica alla polizia giudiziaria.

Contro tale soluzione milita, oltre che la sua intrinseca inaccettabile conclusione, l'osservazione che il delitto stradale aggravato di cui al combinato disposto degli artt. 590-bis e 590-ter cod. pen. integra un'ipotesi di reato complesso, che assorbe il delitto di cui all'art. 189 c. 6 C.d.S. (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 7/7/2022, n. 38015); mentre resta configurabile come fattispecie autonoma il delitto di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.S., omissione dell'assistenza occorrente alle persone ferite.

Ne deriva che, poiché, ai sensi dell'art. 131 cod. pen., per il delitto di cui all'art. 189 c. 6 C.d.S. è prevista la procedibilità d'ufficio, anche per il reato complesso di cui artt. 590-bis e 590-ter cod. pen. si procede d'ufficio.

In conclusione, si deve osservare la tripartizione del rito per il delitto di lesioni stradali.

Le lesioni stradali lievi, produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno, commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, restano disciplinate dal comma 1 dell'art. 590 cod. pen., sono punibili a querela e rientrano nei reati devoluti dall'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, alla cognizione *ratione materiae* del giudice penale di pace.

Le lesioni stradali gravi e gravissime ipotesi base, diventano procedibili a querela, ma rientrano nella competenza del Tribunale monocratico.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 346 cod. proc. pen. e 112 disp. att. cod. proc. pen., durante la pendenza del termine per la proposizione della querela, la P.G. può compiere gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova da riferire senza ritardo al P.M.

Le lesioni stradali gravi e gravissime circostanziate, restano procedibili d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico.

Sulle lesioni personali

L'art. 1 c. 15 lett. b) della delega aveva richiesto di *prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità*.

L'art. 2 c. 1 lett. b) del decreto, ha apportato modifiche all'art. 582.

Art. 582

Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Come noto, il delitto di lesioni personali contempla il verificarsi di una *malattia nel corpo o nella mente* che richiede il verificarsi di un processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica.

La previsione della procedibilità a querela delle lesioni lievissime, con malattia "non superiore ai venti giorni", fu introdotta nel comma 2 dell'art. 582 dall'art. 91 L. 689/1981.

La riforma Cartabia, che ha introdotto la previsione relativa alla procedibilità a querela direttamente nel comma 1, consente di sganciare il regime della procedibilità dalla durata della malattia.

Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (con malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre resta la perseguibilità officiosa:

- per le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 cod. pen.;

- in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza delle circostanze aggravanti recate dall'art. 585 cod. pen. - fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, o da persona travisata o da più persone riunite; ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 576 e 577, a eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma - ne deriva che resta la procedibilità a querela se ricorre la circostanza del fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva o se ricorre la circostanza del fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche nell'ipo-

tesi in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11-octies) cod. pen. - introdotto dalla L. 14/8/2020, n. 113 - allorché si sia agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

È, inoltre, fatta salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia abbia durata superiore a 20 giorni e il fatto sia commesso contro persona incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

La riforma sembrerebbe comportare, indirettamente, anche un ampliamento della competenza del giudice penale di pace per il delitto di lesioni lievi, con conseguente mutazione della disciplina regolatrice del processo, nonché del trattamento sanzionatorio, consistente nella multa da euro 516 a euro 2.582 o nella permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero nel lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.

In realtà, la disciplina recata dall'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 28/8/2000 n. 274, nel prevedere la cognizione *ratione materiae* del giudice onorario, la circoscrive al delitto consumato o tentato previsto dall'art. 582 cod. pen. con espresso limite alle fattispecie "di cui al secondo comma" perseguibili a querela di parte, mentre nella nuova formulazione la procedibilità a querela risulta disciplinata al primo comma.

Ne deriva che il legislatore avrebbe dovuto procedere a un corretto coordinamento sistematico e topografico, onde evitare di costringere la Corte di Cassazione, nella relazione 5/1/2023 n. 2, di invocare la *intentio legislatoris* per consentire di attribuire la competenza al giudice di pace.

Peraltro, diversamente opinando, si avrebbe il perverso risultato di sottrarre al giudice onorario anche la competenza per le lesioni lievissime.

D'altronde, non è la prima volta che si assiste a un totale disallineamento normativo in materia.

Infatti, sebbene l'art. 4 c. 2 lett. q) preveda ancora la competenza del giudice penale di pace per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., negli stessi articoli si trova una disposizione (recata rispettivamente nei commi 2-ter e 1-ter) che attribuisce la competenza, per modificazione normativa susseguente, al tribunale in composizione monocratica.

Resta, in ogni caso, il dubbio per i *fatti commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente*, espressamente eccettuati dall'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, che oggi sono divenuti procedibili a querela per espressa eccezione normativa. ■

***Avvocato del Foro di Firenze
patrocinante in Cassazione**